

SERVIZI SOCIO-SANITARI E AUSILIARI PER LA CURA DELLA PERSONA E DELL'IGIENE AMBIENTALE DELL'IPAB CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI

CAPITOLATO D'ONERI

Parte prima: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. SIGNIFICATO DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato anche come "capitolato") contiene la descrizione delle prestazioni minime che l'Operatore Economico (di seguito indicato anche come OE) deve garantire nel corso dello svolgimento delle attività erogate all'Ente destinatario dell'appalto:

IPAB CASA DI RIPOSO «SERSE PANIZZONI»

Sede: Via Roma - Fraz. S. Maria n. 19
36043 CAMISANO VICENTINO
C.F. 80005790240 - P.IVA 01470760248
Codice Univoco Ufficio IPA per fatturazione: UFT7GV
Sito internet: www.sersepanizzoni.it
PEC: sersepanizzoni@verimail.it
n. posti letto: 96

D'ora in poi indicato come "Ente"

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di servizi sanitari e ausiliari per la cura della persona e dell'igiene ambientale e di sanificazione che possono essere così riassunti:

1. servizio di assistenza sociosanitaria, a favore di n. 40 ospiti non autosufficienti e n. 6 ospiti autosufficienti del nucleo Girasole (piano rialzato e primo piano);
2. Servizio infermieristico diurno a favore di n. 40 ospiti non autosufficienti di ridotta intensità assistenziale e n. 6 autosufficienti del nucleo Girasole (piano rialzato e primo piano);
3. Servizio infermieristico notturno rivolto a 96 ospiti non autosufficienti della Struttura;
4. Servizio ausiliario di igiene ambientale, sanificazione comprensivo di detergenti e/o disinfettanti e tutte le attrezzature idonee, carta igienica, sapone liquido, salviette monouso, e rifacimento letti nei nuclei con fornitura di biancheria piana dedicato ai 96 ospiti non autosufficienti;
5. Servizio disbrigo cucina e lavaggio stoviglie.

La progettazione, la gestione e l'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni regionali vigenti in materia di gestione dei servizi a favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti. In particolare la progettazione del servizio di assistenza dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale del Veneto n. 22 del 16/08/2002 e successivi provvedimenti regionali

di attuazione. La progettazione dovrà essere orientata alle finalità generali definite dalla predetta normativa nonché al perseguimento degli obiettivi politico gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

L'OE potrà integrare le prestazioni minime previste dalla vigente normativa regionale, al fine di proporre un servizio complessivo che sia in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni dell'Ente. Le prestazioni minime potranno essere pertanto integrate con la proposta progettuale (offerta tecnica) dell'OE. Tutto ciò sarà indicato nel contratto di appalto tra le parti, che di seguito potrà essere indicato come "contratto".

Si precisa che in caso di variazione della presenza degli ospiti accolti, si provvederà concordemente fra le parti ad adeguare il personale con riferimento agli standard regionali.

3. PLANIMETRIE

Sono allegate le planimetrie con indicazione, in particolare, dei piani e delle aree interessate allo svolgimento dei servizi di cui trattasi. (Allegato 2)

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, la gestione e l'erogazione dei servizi disciplinati dal presente articolo dovranno avvenire in modo da rispettare i requisiti in materia di gestione di un Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti, definiti in particolare dai seguenti riferimenti normativi, nonché dalla Carta dei servizi vigente c/o L'Ente:

- LEGGE 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DGR 751/2000 "Assistenza residenziale extra-ospedaliera intensiva ed estensiva. LR n. 5/96 (art. 13 co. 3, Art. 17) - P.S.S.R. 1996-1998";
- D.P.C.M. del 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- LEGGE REGIONALE VENETO 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
- DGR 464/2006 "L'assistenza sociosanitaria alle persone anziane non autosufficienti (Piano della residenzialità);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO 16 gennaio 2007 n. 84, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali";
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO n. 464 del 28 febbraio 2006, L'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004;
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 394 del 20 febbraio 2007, Indirizzi ed interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004 e art. 4 della LR 2/06;
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 456 del 27 febbraio 2007, Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti - DGR 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla DGR 38/2006;
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 457 del 27 febbraio 2007, Disposizioni alle Aziende ULSS per l'assistenza di persone non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non - Autosufficienza. - DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007;
- DGRV n. 1133/2008 "Assistenza alle persone anziane non autosufficienti. DGR 464 del 28 febbraio 06 e 394 del 20 febbraio 2007. Scheda SVAMA: profili e livelli di intensità assistenziale";
- DGRV n.1831/2008 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente nel Sistema Socio Sanitario Regionale.

5. CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ

L'OE deve garantire la continuità del servizio e l'erogazione delle prestazioni tutto l'anno, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali e per tutta la durata dell'appalto e, dove si riscontrassero inadempimenti, saranno applicate le penali previste.

Da parte dell'OE dovranno pertanto essere attivate, ad esempio, idonee forme di sostituzione che dovranno garantire il generale svolgimento delle prestazioni senza alcuna interruzione e con il medesimo risultato.

Tutte le attività necessarie all'espletamento dei servizi oggetto di appalto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- rispetto degli standard regionali stabiliti dalla L.R. 22/2002, anche per eventuali integrazioni e o modifiche future;
- integrazione delle attività di tutti gli operatori coinvolti, affinché gli ospiti possano usufruire dei servizi erogati nel modo più proficuo;
- adesione e applicazione dei modelli assistenziali adottati dal committente;
- elasticità delle prestazioni nei confronti degli ospiti secondo il fabbisogno individuale di intervento così come definito nel P.A.I., mantenendo sempre l'obiettivo della centralità della persona anziana assistita.

L'Ente mantiene la responsabilità dell'organizzazione e gestione complessiva della struttura: la progettazione e la gestione del servizio dovrà uniformarsi alle finalità assistenziali dell'Ente, chiaramente espresse nella Carta dei Servizi dell'Ente e dovrà prevedere l'applicazione ed il rispetto di quanto contenuto nei protocolli e nelle linee guida elaborate dalla Casa di Riposo Serse Panizzoni e nelle procedure da essa codificate, essendo l'Ente certificato ISO 9001:2015.

L'aggiudicatario dovrà indicare, all'interno del proprio personale, la figura che ricoprirà il ruolo di referente generale e a completamento delle attività assistenziali; tale figura dovrà essere presente nel nucleo almeno tre volte a settimana.

In caso di sua assenza la Cooperativa deve indicare la persona che momentaneamente lo sostituisce

Sarà a carico e a cura della Cooperativa la rendicontazione, per struttura e mensile del Servizio svolto.

E' fatto divieto al personale dell'OE di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata al di fuori dell'area di esecuzione del servizio e di quanto specificatamente richiesto dal personale referente dell'Ente e dai protocolli presenti. Da parte degli stessi addetti, altresì, dovrà essere garantita la più assoluta riservatezza riguardo a qualsiasi notizia concernente la situazione assistenziale, sociosanitaria e infermieristica degli ospiti della struttura nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

Il personale fornito dall'OE che, in qualsiasi momento, l'Ente ritenga non idoneo al servizio, dovrà essere immediatamente sostituito, a semplice richiesta scritta.

L'esecuzione di tutti i servizi come sopra descritti, deve ritenersi come minimi inderogabili.

L'OE, prima della stipula del contratto, sulla base di quanto previsto dal presente capitolato e della propria offerta presentata in sede di gara, è tenuto a presentare all'IPAB Serse Panizzoni un progetto operativo contenente l'articolazione dettagliata delle modalità e degli orari di esecuzione del servizio. Detto progetto sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell'IPAB.

La progettazione, la gestione e l'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni regionali vigenti in materia di gestione dei servizi a favore di anziani non autosufficienti. In particolare la progettazione del servizio di assistenza dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui alla LR n. 22 DEL 16/8/2002 e successivi provvedimenti regionali di attuazione.

La progettazione dovrà essere orientata alle finalità generali definite dalla predetta normativa nonché al perseguimento degli obiettivi politico-gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB.

Per ciascuna figura professionale operante all'interno della struttura dovranno essere definiti ed assegnati dall'OE ruolo e responsabilità, in conformità con le indicazioni contenute nel presente capitolato.

6. SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Ai fini della corretta applicazione del presente capitolato si precisa quanto segue:

6.1 LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (OSS)

Nell'esercizio di tale servizio il personale addetto, assume tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e assistenziale previste dal proprio ruolo dalla L.R. 20/2002, dai protocolli e dall'organizzazione dell'Ente;

Il servizio dovrà essere svolto 7 giorni su 7, sia di giorno festivo che feriale: per l'esecuzione dei servizi di cui al punto 6.1 deve essere garantito un monte ore annuo minimo pari a 26.668 ore.

Avvertenza: tutte le attività di cui sopra dovranno essere gestite dal COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI A TOTALE CARICO DELL'OE che dovrà garantire gli standard regionali di lavoro, verificare l'esecuzione delle prestazioni del proprio personale ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direzione dell'Ente.

6.2 LE PRESTAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE AMBIENTALE E RIFACIMENTO LETTI COMPRESIVA DELLA FORNITURA DI BIANCHERIA PIANA E RITIRO BIANCHERIA SPORCA.

Devono garantire almeno quanto segue:

- I servizi classificati sotto questa voce sono necessariamente integrati con l'assistenza diretta all'anziano, in quanto i due ambiti concorrono al benessere dell'ospite ed interagiscono a più livelli nel corso della giornata vissuta all'interno del nucleo; si tratta quindi di aspetti complementari della medesima attività assistenziale
- Questi servizi comprendono la pulizia e la sanificazione dell'ambiente e delle attrezzature, di tutto il mobilio e suppellettili di uso dell'ospite o con cui l'ospite venga a contatto anche occasionalmente;
- Il Piano delle attività di supporto dovrà soddisfare uno standard igienico adeguato alla struttura socio sanitaria e dovrà prevedere al suo interno strumenti e metodi di controllo per l'accertamento;
- Gli interventi nei locali dovranno essere effettuati in ore tali da arrecare il minor disturbo possibile agli ospiti e alle operazioni rivolte alla persona, coordinandosi con l'attività assistenziale e del personale operante nell'ente a vario titolo, per non creare intralcio. Nel Piano operativo la Ditta concorrente dovrà esporre un dettagliato elenco delle macchine e le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare.

Nello specifico le prestazioni riguardano:

- pulizie ordinarie dei nuclei (camere, bagno, aree comuni);
- pulizia degli spazi comuni interni ed esterni alla Struttura;
- rifacimento giornaliero dei letti nei nuclei con utilizzo della biancheria piana pulita e sanificata fornita dalla ditta concorrente, per i 96 letti presenti nei nuclei. La dotazione della biancheria piana **giornaliera** necessaria all'esecuzione del servizio è così stimata:

quantità giornaliera	tipologia di biancheria	colori
N.40	FEDERE	
N.40	LENZUOLA SOPRA	
N.40	LENZUOLA SOTTO	
N.30	COPRILETTI	SUDDIVISI IN 3 COLORI
N.20	ASCIUGAMANI BAGNO	SUDDIVISI IN 3 COLORI
N.40	ASCIUGAMANI VISO	SUDDIVISI IN 3 COLORI
N.90	TELI MEDIPANT	

- stoccaggio biancheria piana sporca secondo il percorso sporco/pulito nei locali della lavanderia;
- registrazione della biancheria sporca in uscita;
- assicurazione di un adeguato microclima nelle stanze degli ospiti;
- pulizie periodiche programmate nei nuclei e nelle aree comuni;

- segnalazione di eventuali manutenzioni;
- riordino di tutto il materiale in uso e dei carrelli;

Nell'allegato 1 sono evidenziate, su planimetrie fornite dall'appaltante, le zone interessate alle diverse tipologie di intervento, con relative metrature quadrate.

Tutte le pulizie di cui sopra sono svolte con attrezzature e prodotti messi a disposizione dall'OE. Il servizio dovrà essere svolto 7 giorni su 7, sia di giorno festivo che feriale: per l'esecuzione dei servizi di cui al punto deve essere garantito un monte ore annuo minimo pari a 8.400 ore.

6.3 SERVIZIO INFERMIERISTICO

Nell'esercizio di tale servizio il personale addetto, assume tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e assistenziale previste per l'infermiere dal DM 739/94 e dal codice deontologico.

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio sia diurno che notturno, l'infermiere è tenuto alla presa in carico totale dell'ospite, secondo i protocolli e l'organizzazione aziendale.

Per l'esecuzione dei servizi di cui al punto 6.3 deve essere garantito un monte ore annuo minimo pari a 5840 ore.

Avvertenza: tutte le attività di cui sopra dovranno essere gestite dal COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI A TOTALE CARICO DELL'OE che dovrà garantire gli standard regionali di lavoro, verificare l'esecuzione delle prestazioni del proprio personale ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direzione dell'Ente.

6.4 SERVIZIO DISBRIGO CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE

Il servizio deve garantire:

- riordino di tutto il materiale in uso e dei carrelli;
- pulizia e lavaggio delle stoviglie;
- pulizia, lavaggio e sanificazione di superfici e pavimenti;
- supporto alle ordinarie attività di cucina.

Il servizio dovrà essere svolto 7 giorni su 7, sia di giorno festivo che feriale: per l'esecuzione dei servizi di cui al punto deve essere garantito un monte ore annuo minimo pari a 3.070 ore

7. PERSONALE

- 1) Il personale dovrà operare stabilmente all'interno della Struttura e dovrà possedere tutti i requisiti professionali atti all'espletamento delle proprie attività, e possibilmente aver maturato esperienza debitamente documentata in servizi connessi al settore d'intervento del presente appalto;
- 2) In particolare per quanto riguarda il servizio infermieristico, ciascuna unità impiegata per l'esecuzione dei servizi deve risultare in possesso dei seguenti requisiti da acquisirsi prima della stipula del contratto:
 - Titolo valido per l'iscrizione ad OPI;
 - Iscrizione e pagamento delle quote annuali OPI, senza interdizione o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale;
 - Ottima capacità di comprensione ed espressione nella lingua italiana;
 - Idoneità fisica alla mansione;
 - i lavoratori impiegati siano inquadrati nel rispetto del CCNL di riferimento;
 - Attestato di corso sulla sicurezza di base di 4 ore unitamente a corso sulla sicurezza di approfondimento di 12 ore, secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 oltre agli aggiornamenti previsti (quinquennali) e attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio ad alto rischio;
 - Crediti formativi ECM aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa.
- 3) Qualora la Direzione dell'Ente lo richieda, per il personale dell'OE è prevista la partecipazione obbligatoria a riunioni per un impiego a persona fino a 12 ore comprese nel costo totale dell'appalto;

- 4) Dovrà essere presentato un adeguato piano formativo dove vengono indicati i tempi entro i quali i corsi obbligatori di aggiornamento verranno espletati;
- 5) L'OE, all'atto della stipula della convenzione, dovrà fornire elenco nominativo degli addetti che esso impiegherà nel servizio. Per ogni addetto dovrà essere fornita copia dei titoli attestanti i requisiti richiesti e i corsi di aggiornamento frequentati;
Per i requisiti per cui è necessaria una verifica periodica (crediti ECM, etc.) l'OE provvederà a fornire gli stessi con regolarità. Dovrà inoltre specificare se trattasi di soci lavoratori o dipendenti e comunicare all'Ente la tipologia contrattuale, se trattasi cioè di rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time precisandone in tal caso la percentuale;
- 6) Qualora avvengano variazioni rispetto alla lista presentata, l'OE avrà il compito di mantenere la documentazione aggiornata entro 7 (sette) giorni dall'inserimento del nuovo lavoratore. L'OE deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive;
- 7) La sostituzione di personale dovrà essere effettuata previa immissione della nuova unità in tre turni di servizio con affiancamento. Il costo degli affiancamenti deve essere considerato ricompreso nel costo dell'appalto;
- 8) Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere fisicamente idoneo alla mansione, di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dichiarato non idoneo alla mansione, ancorché solo parzialmente, nel corso dell'affidamento deve essere sostituito con personale idoneo;
- 9) Deve avere assoluta padronanza della lingua italiana, sia parlata che scritta. Al fine di verificare ciò, l'OE dovrà depositare presso l'Ente gli appositi test somministrati al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana;
- 10) Tutto il personale, ad esclusione degli ausiliari, dovrà avere assoluta padronanza dell'uso del computer (e-mail, word, excel etc.);
- 11) Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome del OE come da modello concordato in sede di convenzione e previsto per legge;
- 12) L'OE è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli ospiti, con i familiari e visitatori, nonché con tutto il personale operante nella struttura a qualsiasi titolo;
- 13) In caso di assenze (malattie, permessi, ferie) del singolo incaricato del servizio, l'OE è comunque tenuto ad assicurare sempre il completo e corretto espletamento dei servizi programmati, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente;
- 14) In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, del Coordinatore di commessa, l'OE dovrà comunicare il nominativo con cui l'Ente dovrà rapportarsi;
- 15) L'OE, al fine di garantire la continuità del servizio, dovrà impiegare possibilmente per lo svolgimento del servizio stesso e per tutta la durata dell'affidamento, il medesimo personale, limitando al massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore.
- 16) Il personale dell'OE è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- 17) L'OE dovrà garantire la riparazione di mobili, pareti, porte attrezzature del nucleo causate dal proprio personale. Deve inoltre essere gestito in autonomia il carico scarico merci e la sistemazione del proprio materiale nei magazzini;
- 18) L'Ente si riserva in ogni momento di convocare, presso la propria sede, con un preavviso minimo di 24 ore riunioni con il Responsabile individuato dall'OE al fine di esaminare l'andamento della gestione.

7/bis - CONDIZIONE PARTICOLARE DI APPALTO - RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'OE subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'OE del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale

già operante alle dipendenze dell'OE uscente, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015, n. 81. L'OE è tenuta al riassorbimento del personale secondo quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti di cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo.

Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente CCNL "SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO".

Tale riassorbimento è armonizzabile con le condizioni di lavoro e l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

L'assorbimento del personale avviene secondo le modalità espressamente indicate dall'OE in sede di offerta tecnica. Ai fini dell'eventuale riassorbimento del personale, si precisa che nel precedente appalto in scadenza, sono stabilmente impiegati nei servizi oggetto del presente appalto le figure professionali indicati nel file PERSONALE RIASSORBIBILE allegato al presente capitolato. (Allegato 2).

8. ONERI E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'OE si impegna, senza eccezione alcuna, a:

1. Garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
2. Garantire la figura di un OSS con le funzioni di Responsabile di Nucleo per almeno 12 ore settimanali suddivise in 3giorni;
3. Fornire, con oneri a proprio carico, a ciascun dipendente che presta servizio nell'ambito del presente capitolato:
 - divise di lavoro, con cartellino identificativo;
 - DPI: scarpe antinfortunistiche;
 - sorveglianza sanitaria con tutti gli oneri conseguenti;
4. Individuare il Coordinatore del servizio il quale sarà responsabile, per conto dell'OE, delle seguenti attività:
 - verificare il livello delle prestazioni del personale dell'OE;
 - gestire i turni di servizio del personale dell'OE, ivi comprese le immissioni in servizio, le sostituzioni, gli affiancamenti, etc.;
 - fornire la reportistica sul servizio richiesta dalla stazione appaltante;
 - interagire con i referenti dell'IPAB Serse Panizzoni in merito alla gestione del servizio;
 - monitorare sulla corretta applicazione di procedure, protocolli e linee guida;
5. Definire i piani di lavoro del proprio personale in base alle esigenze dell'IPAB Serse Panizzoni;
6. Adeguare le proprie prestazioni agli standard quali-quantitativi dell'IPAB Serse Panizzoni derivanti dagli specifici protocolli, procedure e linee guida che trovasi in atti dell'Ente e che sono a disposizione dell'OE previa estrazione di copia,
7. Garantire che il personale alle proprie dipendenze effettui le annotazioni relative ad ogni singolo ospite/paziente sulla cartella socio - sanitaria informatizzata del medesimo;
8. Dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'OE ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
9. Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
10. Mantenere assoluta riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti delle strutture, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016;
11. Impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità; è fatto obbligo all'OE di fornire personale Sanitario e socio-sanitario-

- assistenziale in possesso di attestato di frequenza a corso antincendio ad alto rischio. Qualora il personale non fosse adeguatamente formato, l'OE entro il termine massimo di mesi nove dovrà provvedere a far acquisire lo specifico titolo, comprensivo del superamento dell'esame presso i Vigili del Fuoco. Dovrà poi obbligare gli stessi a seguire gli aggiornamenti relativi alla sicurezza organizzati dall'Ente senza costi aggiuntivi;
12. Tutti gli attestati professionali dovranno obbligatoriamente essere depositati in copia presso gli uffici dell'Ente;
 13. In caso di sciopero, garantire i servizi essenziali, stabiliti dall'Ente;
 14. Adottare, anche attraverso l'azione del proprio personale, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
 15. Adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a limitare il turnover;
 16. Custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili utilizzati, che dovranno essere mantenuti con cura e restituiti al termine dell'appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso. Tutti gli eventuali danni e/o tutte le anomalie riscontrate e/o provocate dovranno essere segnalate tempestivamente al servizio manutenzione dell'OE che procederà in autonomia ad effettuare gli interventi di manutenzione necessari;
 17. Nel caso di problematiche derivanti da guasti agli impianti dell'ente l'OE attraverso il suo referente provvederà ad inoltrare la segnalazione all'Ente Casa di Riposo Panizzoni per la risoluzione del problema. In caso di danni provocati da incuria o errato uso delle attrezzature, anche non segnalati direttamente, oltre al rilievo di non conformità, sarà valutata l'applicazione delle spese di ripristino all'OE;
 18. Garantire la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla struttura fino a 12 ore annue/dipendente con costo a carico dell'OE;
 19. Comunicare i nominativi dei preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 20. L'OE è tenuto, altresì, ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa offerta dall'aggiudicatario subentrante;
 21. L'OE si impegna a collaborare con l'Amministrazione rispetto allo studio e alla realizzazione di eventuali interventi necessari nella procedura di accreditamento e dell'eventuale acquisizione e mantenimento della certificazione ISO 9001:2015.

9 OBBLIGHI DELL'ENTE

Sono a totale carico dell'Ente le spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, gas, utenze telefoniche all'interno dell'Ente, smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria (escluso quanto previsto all'art. 7) e straordinaria di beni mobili di proprietà dell'Ente stesso. E' fatto obbligo all'OE di garantire un consumo rispettoso del materiale fornito per l'assistenza ai residenti ed ai beni sopra specificati.

Sono escluse dall'appalto e rimangono a carico dell'Ente le prestazioni costituenti le attività proprie delle seguenti figure professionali:

- Attività di coordinamento sanitario, assistenza medica e medico specialistica, attività assicurata dal medico coordinatore del distretto socio sanitario, da medici di medicina generale dell'ambito territoriale e da medici specialisti dipendenti del SSN, come da disposizioni vigenti nella Regione Veneto. Mediante una convenzione tra l'Ente e l'Azienda ULSS di riferimento.

L'Ente, a cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo della struttura, si impegna a:

- 1) Individuare i soggetti (ospiti, pazienti) che dovranno essere inseriti o dimessi dalla struttura;
- 2) Fornire tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la gestione dei pazienti affidati: presidi e farmaci di proprietà dell'ULSS e forniti per l'assistenza sanitaria agli ospiti;
- 3) Trasmettere all'OE per ciascun ospite della struttura tutte le informazioni atte a garantire un corretto intervento sanitario, ovvero le informazioni in ingresso fornite dall'ULSS;
- 4) Autorizzare l'OE ad accedere alla cartella socio - sanitaria informatizzata dei singoli ospiti;

- 5) Fornire all'OE, sin dall'inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26 del T.U. 81/2008 e s.m.i., tutte le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui deve operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza;
- 6) Corrispondere all'OE i compensi dovuti sulla base delle risultanze degli atti di gara;
- 7) Garantire incontri mensili tra i referenti della struttura ed il Responsabile dell'OE;
- 8) Fornitura, installazione, manutenzione di Personal Computer connessi alla rete intranet dell'Ente, fornitura di account di posta elettronica per le comunicazioni interne.

10 COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs.n.36/2023, si evidenzia che i costi delle manodopera sono stati quantificati in una percentuale non superiore al 90% del valore dell'appalto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 41, comma 14, del D.Lgs.n.36/2023, si evidenzia che, come già evidenziato al precedente art. 9, il contratto collettivo applicato all'appalto è quello del «Settore socio-sanitario assistenziale educativo» i cui costi della manodopera di riferimento sono quelli le tabelle valide da febbraio 2024. Resta inteso che l'importo contrattuale sarà quello offerto dell'OE aggiudicatario in sede di gara.

11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

- 1) L'OE si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto;
- 2) L'OE è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavori, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - dovrà comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del Medico Competente e il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 81/2008;
 - Il personale impiegato presso la struttura dovrà attenersi al Piano di Emergenza predisposto dall'Ente;
- 3) L'OE dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- 4) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'OE, il quale ne è il solo responsabile;
- 5) L'OE ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio;
 - di assicurare la regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate;
 - di garantire la regolare iscrizione del personale all'ente previdenziale e assicurativo di competenza;
- 6) Esso applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti.

12 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente affidamento ha durata di 36 (trentasei) mesi (3 anni), a decorrere dalla data della comunicazione di avvio del servizio salvo la facoltà di doppio rinnovo di seguito descritta.

L'Ente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023, come segue:

- una prima volta per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, esercitando tale facoltà prima dei 120 (centoventi) giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto;
- una seconda volta per altri 12 (dodici) mesi, esercitando tale facoltà prima dei 120 (centoventi) giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

L'Ente, infine, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Ai sensi dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.

PERIODO DI PROVA

Il primo semestre di esecuzione del servizio è da considerarsi come periodo di prova. Qualora durante tale periodo la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, eseguita in maniera non soddisfacente, l'Ente potrà recedere anticipatamente dal contratto. Qualora il periodo di prova venga valutato positivamente la fornitura verrà considerata automaticamente affidata per l'intero periodo contrattuale.

L'eventuale manifestazione di insoddisfazione verrà trasmessa all'OE via PEC dal Direttore dell'IPAB.

13 AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'ammontare complessivo annuale dell'appalto è stimato in euro 1.122.760,00= (IVA esclusa) e risulta così suddiviso:

- prestazioni assistenziali art.6.1: euro 666.700,00=
- prestazioni di pulizia complementare ed ausiliari art. 6.2 euro 225.000,00=
- prestazioni infermieristiche art 6.3 euro 163.520,00=
- prestazioni disbrigo cucina e lavaggio stoviglie art. 6.4. euro 67.540,00=

L'importo effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica dell'OE formulata in sede di gara.

I costi per rischi interferenziali sono stimati in € 1.500,00 annui e vanno sommati all'importo complessivo dell'appalto stimato come sopra.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, il valore massimo raggiungibile dall'appalto, al lordo di tutte le opzioni contrattuali previste nel presente capitolato, è pari ad euro 9.497.072,00=.

Tale valore viene così schematizzato:

Voce	Importo annuo	Valore triennale	Valore massimo
Esecuzione dei servizi	Euro 1.122.760,00	Euro 3.368.280,00	Euro 7.297.940,00
Oneri per la sicurezza	Euro 1.500,00	Euro 4.500,00	Euro 9.750,00
Opzione +30% sui servizi di assistenza e pulizia	Euro 336.828,00	Euro 1.010.484,00	Euro 2.189.382,00
Complessivo	Euro 1.461.088,00	Euro 4.383.264,00	Euro 9.497.072,00

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di ogni altro onere dovuto all'OE sulla base del presente capitolato e delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione della convenzione. Nel caso in cui l'Ente dovesse cessare di erogare, per cause non dipendenti dalla loro volontà, i servizi oggetto della presente procedura, sarà facoltà dell'Ente stesso provvedere a darne tempestiva comunicazione all' OE e a ridefinire l'importo del servizio.

14 REVISIONE DEL PREZZO /AUMENTI E DIMINUZIONI

Il contratto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è sottoposto alla revisione periodica dei prezzi a partire dal terzo anno di durata, con cadenza annuale. Detta revisione non apporta modifiche che alterano la natura generale del contratto, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 36/2023, e pertanto non costituisce modifica del contratto ai sensi dell'art 120 del D.lgs. 36/2023.

La revisione dei prezzi, previa richiesta scritta dell'OE, è autorizzata dal RUP ed effettuata con determinazione dirigenziale, assumendo quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo dell'indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Trova applicazione, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con L. 25/2022 "con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie".

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D. Lgs 36/2023 L'Ente si riserva la facoltà di affidare all'OE, nel corso di esecuzione dell'appalto l'estensione o la riduzione dei servizi di cui al presente capitolato, sulla base delle effettive esigenze temporali dell'Ente e sulla base del numero di ospiti effettivamente presenti.

Resta inteso che il valore dell'affidamento per l'effetto dell'eventuale attivazione delle opzioni di cui sopra potrà variare in aumento per una quota non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs 36/2023, l'Ente si riserva di affidare all'OE , nel corso di esecuzione dell'appalto, qualora si renda necessario, l'estensione o la riduzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, sulla base delle effettive esigenze temporali dell'Ente e sulla base del numero di ospiti effettivamente presenti presso la struttura, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, e si riserva altresì la facoltà di imporne l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Parte seconda: CONTRATTO

15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L' OE del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto.

Il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata registrata in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/2023.

La stipula avverrà non appena effettuati i controlli previsti dalla normativa pubblica in materia di appalti e dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione appaltante.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) l'offerta tecnica dell'OE;
- c) l'offerta economica dell'OE.

16 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'OE tutte le spese contrattuali (se dovute), consistenti nelle spese per bolli (se dovute in euro 500) e registri relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati.

L'OE è tenuto a versare l'importo delle spese contrattuali, preventivamente comunicate, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la somma dovuta sarà trattenuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto stesso.

17 CAUZIONE DEFINITIVA/GARANZIA

Ai sensi dell'art.117 del D.lgs 36/2023, l'OE, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore dell'IPAB Serse Panizzoni, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. lgs 36/2023 e nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fidejussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante richiede al gestore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

18 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE

L'OE si assumerà ogni responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati agli ospiti, ai dipendenti o ai terzi, nonché ai locali ed agli arredi ed attrezzature in essi collocati, derivanti dall'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato.

Qualora lo stesso, o chi per esso, non provvedesse al risarcimento o alla riparazione del danno arrecato, nei termini fissati dalla lettera di notifica, l'Istituto è autorizzato a provvedere direttamente a danno ed a spese della stessa.

A tal fine l'OE provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, da presentare all'atto della stipula del contratto, contro i danni provocati a cose o persone arrecati durante l'espletamento del servizio, con limite non inferiore a € 2.500.000,00 (dicomi euro duemilionicinquecentomila/00), per sinistro, per persona, per animali e cose.

E' altresì richiesto l'inserimento in polizza delle seguenti clausole:

- rinuncia alla rivalsa: la Società assicuratrice rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile a favore dell'Ente, dei suoi Amministratori, collaboratori, dipendenti, associazioni ed enti non aventi scopo di lucro, che collaborino con gli stessi, società collegate e partecipate nonché di qualunque altra persona, fisica o giuridica, verso cui l'Ente sia tenuto a prestare la rinuncia alla rivalsa, in virtù di legge e di contratto;
- previsione dell'efficacia temporale della copertura assicurativa in conformità con l'art5 del Decreto del Ministero delle imprese e del Made In Italy 15 Dicembre 2023, n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° Marzo 2024, n.51, e ss.mm.ii.;
- previsione della qualifica di terzo in capo all'Ente;
- previsione della pattuizione secondo cui eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non potranno essere opposti all'Ente o a terzi.

Il massimale previsto dalla polizza assicurativa non è da intendersi in alcun modo limitativo della responsabilità dell'OE verso i terzi e verso l'Ente in conseguenza dell'affidamento del servizio.

L'esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, l'OE dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta.

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'OE all'Ente prima della stipula del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte alle relative scadenze. In caso di mancata presentazione delle quietanze l'Ente potrà sospendere i pagamenti all'appaltatore.

Resta inteso che:

- restano comunque a carico dell'OE gli importi di danno che superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza;
- l'Ente, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della Polizza fino a concorrenza del danno da esso subito, fermo restando l'obbligo del gestore stipulante di pagare i premi alle relative scadenze della polizza;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa alle cose dell'Ente;
- La durata della copertura assicurativa dovrà aver inizio dal primo giorno di incarico formalmente comunicato dall'Ente e terminare al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto medesimo;
- L'OE è custode di eventuali locali affidati in via esclusiva e di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà dell'Ente ed esonera quest'ultimo per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Ente, in conseguenza anche di furti;
- Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze. In tal caso l'OE, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

19 INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. Fatti salvi i tempi di esperimento della procedura di gara, l'esecuzione del contratto ha inizio dalla data dell'ordine di avvio trasmessa dal RUP, che può avvenire in via d'urgenza nelle more della stipulazione dello stesso.
2. L'Ente si riserva la facoltà, in ogni caso:
 - Di avviare il servizio nelle more della stipula del contratto;
 - In una data posteriore a quella prevista
3. In caso di necessità o di urgenza, su disposizione del Dirigente, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione. Competono in tal caso all'OE, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

20 INOSSERVANZA DI NORME

1. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Ente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente medesimo comunica all'OE e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, riservandosi la facoltà di procedere alla sospensione del pagamento del corrispettivo del servizio.
2. Le somme eventualmente accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e vengono svincolate al momento in cui sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma 1 l'affidataria non può opporre eccezione all'Ente, né ha titolo a risarcimento di danni.

21 DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'OE esegue in proprio i servizi esposti nel contratto.

Si stabilisce, quindi:

1. Vista la natura «sanitaria» del servizio, la sua peculiarità legata alla percentuale altissima di manodopera e vista la necessità di intensificare la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs 36/2026, è fatto obbligo all'OE di eseguire integralmente i servizi oggetto di affidamento, ponendo, quindi, il divieto assoluto di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in

parte il servizio affidato. In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, si procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa del presente capitolato.

2. È vietata la cessione del contratto, pena la immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Ente.
3. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Ente.

22 RICHIAMI, DIFFIDE E PENALITÀ

- 1) L'OE che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a contestazioni, diffide e/o a richiami;
- 2) Le contestazioni, diffide o richiami di cui al presente articolo sono comminate dal Dirigente responsabile della struttura.

23 MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITÀ

L'affidatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:

- a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;
- b) sia stato oggetto di contestazione, diffida o richiamo.

24 IMPORTO DELLE PENALITÀ

L'Ente, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e degli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato dall'OE, si riserva di applicare penali adeguate e ponderate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di adeguata istruttoria:

- Immissione in servizio di persona senza i requisiti del titolo di studio di infermiere e/o iscrizione all'OPI (ex IPASVI): € 10.000,00 per episodio
- Inosservanza piano lavoro e/o inosservanza dei Progetti Assistenziali Individualizzati: € 500,00
- Ritardo nel servizio di oltre mezz'ora: € 50,00;
- Mancata sostituzione delle assenze entro le 24 ore: € 200,00;
- Mancato rispetto da parte del proprio personale della privacy e dell'etica professionale: € 500,00;
- Mancato rispetto da parte del proprio personale del non presentarsi in ordine in servizio (*Es.: divisa sporca, disordinata o non consona all'ambiente di lavoro*): € 50,00;
- Comportamenti inadeguati del proprio personale durante il servizio e/o durante la permanenza nell'Ente (*litigi verbali, toni inadeguati soprattutto in presenza di ospiti ecc.*): € 500,00;
- Eventi avversi nella gestione assistenziale e sanitaria dell'ospite, senza danni per il medesimo: da € 50,00 a € 500,00 a seconda della gravità di ogni singolo episodio;
- Eventi avversi nella gestione assistenziale e sanitaria dell'ospite, con danni per il medesimo: da € 500,00 a € 50.000,00 a seconda della gravità di ogni singolo episodio, oltre al risarcimento per l'ulteriore danno subito dall'Ente;
- una penale pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo presunto, oltre al risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito dall'Ente e contestuale rescissione del contratto, nel caso di inadempimento parziale dovuto a dolo o colpa grave dell'appaltatore anche qualora si trattasse di un unico episodio notificato con raccomandata A.R.;
- una penale pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale presunto in caso di rescissione unilaterale del contratto da parte dell'OE;

- In caso di inottemperanza accertata alle condizioni normativo - retributive del vigente CCNL e degli accordi locali, l'Istituto comunicherà all' EO e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in essere, somma che verrà accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali verso i dipendenti.

La Casa di Riposo Panizzoni in presenza di violazione ritenute gravi può chiedere l'immediata sostituzione del personale coinvolto. Dopo 3 penalità inflitte all'OE per fatti che hanno visto coinvolto un medesimo lavoratore, l'IPAB può chiedere la sostituzione di detto lavoratore.

In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore della convenzione (ART 126, COMMA 1, D. lgs 36/2023).

Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'impresa superi il limite del dieci per cento del valore del contratto, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione dello stesso.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato dall'Ente.

25 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito del soggetto affidatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 13.

Le penalità sono notificate all'affidatario in via breve a mezzo pec, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni stabilite. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 giorni solari dal ricevimento della stessa. Nel caso che le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili ovvero in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, L'ente potrà applicare le penalità di cui al presente articolo.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato dall'Ente.

Parte terza: PAGAMENTI

26 IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'importo di aggiudicazione sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata associata a prospetti ore mensili suddivisi per servizio/comparto.

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso di servizio reso per periodi inferiori al mese, l'addebito verrà effettuato sulla base di un trentesimo (1/30) del prezzo mensile, moltiplicato per i giorni di calendario corrispondenti al periodo di servizio effettivamente reso.

Sono compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità.

Il calcolo delle prestazioni avverrà con riferimento ai prezzi contrattualmente definiti per ciascuna delle attività oggetto dell'appalto, nel rispetto delle condizioni contrattualmente definite.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFT7GV.

L'OE assumerà a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

L'Ente trasmetterà mandato di pagamento, nei tempi concordati, al Cassiere/Tesoriere, per importo pari alla fattura emessa dall'OE. Consegnato tale mandato l'Ente non è più responsabile dei tempi d'accredito applicati dalla banca, pertanto il pagamento s'intenderà avvenuto al momento della consegna del mandato al tesoriere dell'Ente.

27 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'OE è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

28 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'OE cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che la stessa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione del pagamento formalmente comunicata all'OE non può avere durata superiore a tre mesi.

Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto all'art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi comunicando all'OE la propria decisione senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) Quando l'Ente e l'OE, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima della scadenza dei termini previsti nella stessa; l'OE ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- 2) Sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'OE per causa ad esso non imputabile o norme che mutano la convenienza economica dell'appalto a seguito riforma o trasformazione della natura giuridica e dell'ente. L'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- 3) Frode, grave negligenza e inadempimento, grave mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione o grave interruzione di attività; l'Ente incamera la cauzione, salva l'applicazione di penali e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni;
- 4) Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'affidatario supera il limite del dieci per cento del valore della convenzione; l'Ente incamera la cauzione;
- 5) Scioglimento del soggetto affidatario, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresе;
- 6) Mancata reintegrazione della cauzione a seguito dei prelevamenti operati dall'Ente per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l'Ente incamera la parte restante della cauzione;

30 RECESSO DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto:

- 1) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'2° comma dell'art.1373c.c. senza che l'OE possa pretendere alcunché, previa comunicazione da notificarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso;
- 2) Qualora sia stato depositato contro l'OE un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore e, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari dell'OE;
- 3) Qualora l'OE perda i requisiti minimi richiesti da Bando e dal capitolato relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto ovvero qualora non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività in oggetto del presente appalto;
- 4) Mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - accorpamento o soppressione o trasferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui sono riferiti i servizi oggetto del presente appalto;
 - modifica dell'attuale modello gestionale;
- 5) Per comprovata inefficienza e insoddisfazione del servizio.

In tutti i casi sopraelencati, dalla data del recesso, l'OE dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Ente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Ente stesso. In caso di recesso, l'OE ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

L'Ente si riserva ulteriormente la facoltà di recedere dal contratto:

- 6) Ai sensi dell'art.1671 del c.c. in qualunque tempo e fino alla fine del contratto. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC che dovrà pervenire almeno 60gg prima della data del recesso. In tal caso l'Ente si obbliga a corrispondere all'OE un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - Prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato da verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'OE;
 - Un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

31 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'OE ha l'obbligo di mantenere riservati i suoi dati e le sue informazioni di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza, di non divulgarlo in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'OE è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti per tutti i lavoratori impiegati nell'appalto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'OE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente stesso.

32 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, le parti concordano di tenere applicabili le norme regolanti l'appalto di cui al D.Lgs163/2006 e successivi Decreti correttivi, il Codice Civile, la normativa di cui ai RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, che l'OE dichiara di conoscere e accettare.

L'OE sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani e dalle competenti Autorità dell'U.E. in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzione obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dati personali, ecc).

33 MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'OE a mezzo pec.

34 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

- 1) Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'OE è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata a mezzo pec;
- 2) Nei casi di risoluzione del Contratto di cui al punto precedente "Risoluzione del Contratto", l'Ente ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell'OE inadempiente;
- 3) L'affidamento a terzi viene notificato all'OE inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e dell'importo relativo;
- 4) All'OE inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti del soggetto affidatario, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto alla stessa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
- 5) Nel caso di minore spesa, nulla compete all'OE inadempiente.
- 6) L'esecuzione in danno non esime l'OE dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Parte quarta: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

35 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Quando sorgono contestazioni tra l'Ente e l'OE, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie;
- 2) Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'OE, che provvede per intanto ad eseguirle.

36 NON ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove l'OE ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Vicenza.

È esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

37 INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l'utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, tutte le informazioni sono rinvenibili sul sito dell'IPAB all'indirizzo: <https://www.sersepanizzoni.it/index.php/privacy-policy/>

Il Segretario-Direttore
F.to Dr.ssa Maddalena Dalla Pozza

Allegato “2” al Capitolato: PERSONALE OGGETTO DI RIASSORBIMENTO / CLAUSOLA SOCIALE

Operatori	Qualifica	AREA	Scatti anzianità	Prossimo scatto	Tipo	% PT
N.1	INFER.PROF.LE	ISTRUTTORI	1	03/2025	T. Ind./20	52.63
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	5	//	T.Ind/36	94.74
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	1	02/2026	T.Det/38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	0	10/2026	T.Det/30	78.95
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	0	07/2026	T.Det/38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	4	06/2026	T.Det./36	94.74
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	0	10/2026	T.Det/30	78.95
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	0	07/2025	T.Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	3	12/2025	T. Ind./36	94.74
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	1	05/2026	T. Ind./36	94,74
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	2	06/2025	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	3	12/2025	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	1	05/2025	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	0	12/2025	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	1	01/2025	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	1	01/2026	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	1	12/2025	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	3	08/2026	T. Ind./38	
N.1	OSS	OPERATORI ESPERTI	3	03/2025	T. Ind./38	
N. 1	ASG/CUCINA	OPERATORI	1	08/2025	T. Ind./25	65.79
N. 1	ASG/CUCINA	OPERATORI	4	11/2024	T. Ind./30	78.95
N. 1	ASG/CUCINA	OPERATORI	1	09/2026	T.Det./20	52,63
N. 1	ASG/CUCINA	OPERATORI	0	02/2025	T.Ind./20	52.63
N.1	ASG/CUCINA	OPERATORI	0	02/2026	T.Det/24	63.16
N.1	ASG	OPERATORI	1	09/2025	T.Ind./20	52.63
N.1	ASG	OPERATORI	1	07/2026	T.Det./20	52.63
N. 1	ASG	OPERATORI	0	06/2025	T. Ind./25	65.79
N. 1	ASG	OPERATORI	3	05/2026	T. Ind./25	65.79
N. 1	ASG	OPERATORI	1	09/2024	T. det./15	39.47
N. 1	ASG	OPERATORI	4	11/2024	T.Ind./25	65.79
N.1	ASG	OPERATORI	1	09/2025	T.Ind./20	52.63
N.1	ASG	OPERATORI	3	03/2025	T.Ind./25	65.79

N.B. lavoratori assunti con il CCNL delle Cooperative sociali ad eccezione di n.4 liberi professionisti. Il termine T. Ind. Significa “Tempo indeterminato”.